

REGOLAMENTO (CE) N. 810/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 luglio 2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti).

(Pubblicato sulla G.U.U.E. del 15 settembre 2009)

In vigore dal 5 aprile 2010 il Regolamento, recante il "Codice comunitario dei visti", che disciplina i requisiti e le modalità di rilascio dei visti Schengen per soggiorni di breve durata, dei visti a validità territoriale limitata, nonché dei visti di transito aeroportuale. In tale ambito viene puntualmente disciplinato il rilascio dei visti di frontiera.

Il Regolamento nel recepire le principali disposizioni già vigenti in materia, introduce nuove previsioni normative nonché la soppressione e la rimodulazione di alcune tipologie di visti.

E' molto significativo l'elenco delle abrogazioni contenute nell'art. 16:

- ❖ gli artt. da 9 a 17 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985;
- ❖ la decisione del comitato esecutivo Schengen del 28 aprile 1999 riguardante le versioni definitive del manuale comune e dell'istruzione consolare comune;
- ❖ le decisioni del comitato esecutivo Schengen del 14 dicembre 1993 riguardanti la proroga del visto uniforme e le procedure comuni relative all'annullamento, alla revoca e alla riduzione della validità del visto uniforme;
- ❖ la decisione del comitato esecutivo Schengen del 22 dicembre 1994 riguardante lo scambio di dati statistici relativi al rilascio di visti uniformi;
- ❖ la decisione del comitato esecutivo Schengen del 21 aprile 1998 riguardante lo scambio a livello locale di dati statistici relativi ai visti;
- ❖ la decisione del comitato esecutivo Schengen del 16 dicembre 1998 relativa all'introduzione di un documento uniforme quale giustificativo di un invito, di una dichiarazione di garanzia o di un certificato recante l'impegno a fornire ospitalità ;
- ❖ l'azione comune 96/197/GAI, del 4 marzo 1996, sul regime di transito aeroportuale;
- ❖ il regolamento (CE) n. 789/2001 del Consiglio, del 24 aprile 2001, che conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative all'esame delle domande di visto;
- ❖ il regolamento (CE) n. 1091/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla libera circolazione dei titolari di un visto per soggiorno di lunga durata;
- ❖ il regolamento (CE) n. 415/2003 del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo al rilascio di visti alla frontiera, compreso il rilascio di visti a marittimi in transito;
- ❖ l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 390/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, recante modifica dell'istruzione consolare comune diretta alle rappresentanze diplomatiche e consolari di prima categoria in relazione all'introduzione di elementi biometrici e comprendente norme sull'organizzazione del ricevimento e del trattamento delle domande di visto.

Abolizione dei visti collettivi

L'introduzione degli identificatori biometrici fra i dati che i richiedenti il visto devono fornire e la registrazione degli stessi nella Banca Dati Visti ha comportato l'abolizione dei visti collettivi. Ne consegue, pertanto, che a tutti i richiedenti le predette autorizzazioni, compresi i coniugi e i figli registrati sullo stesso passaporto, dovranno

essere rilasciati visti adesivi individuali da apporre sullo stesso documento di viaggio del titolare.

Abolizione dei visti di transito quale tipologia specifica di visto

Il visto di transito non costituisce più una autonoma tipologia di visto in quanto è stato inglobato in quella più ampia del visto d'ingresso.

Abolizione dei visti nazionali D+C

Il visto per soggiorni di lunga durata valido nel contempo come visto per soggiorni di breve durata per i primi tre mesi di validità "D+C" è soppresso.

Principali innovazioni apportate nell'iter procedurale per il rilascio del visto in frontiera

Domanda di visto

L'art. 4 del Codice, nel disciplinare le procedure e le condizioni per il rilascio del visto, introduce per quelli in frontiera, il principio secondo cui tali autorizzazioni debbano essere precedute da domanda redatta dal richiedente su apposito modulo uniforme. Il modulo dovrà essere compilato e sottoscritto dal titolare del documento. Nelle ipotesi in cui sullo stesso titolo di viaggio risultino iscritti anche il coniuge e/o minori, che intendano fare ingresso nel territorio nazionale, dovranno essere presentati moduli di domanda separati.

Per i minori, il relativo modulo dovrà essere sottoscritto dagli esercenti la potestà genitoriale o tutoria, permanente ovvero temporanea.

Rilascio del visto

Qualora risultino soddisfatti i requisiti per l'ingresso sul territorio nazionale verrà rilasciato un visto di ingresso individuale, anche nel caso di minori iscritti sul documento dell'esercente la patria potestà genitoriale o tutoria. L'art. 12 del Codice elenca i requisiti del documento ai fini dell'apposizione del visto.

Rifiuto, annullamento e revoca del visto

Qualora non siano soddisfatte le condizioni richiamate nell'art. 32 del Codice, l'Autorità di Frontiera adotterà la decisione del rifiuto della richiesta di visto, notificando tale provvedimento attraverso la consegna all'interessato del previsto **modulo uniforme**, recante la motivazione del diniego e le modalità di ricorso avverso lo stesso.

Lo stesso modulo dovrà essere utilizzato nelle ipotesi di annullamento e revoca dei visti d'ingresso. Al riguardo, l'art. 34 del Codice, nel disciplinare tali ipotesi, prevede al par. 4 che *"La mancata presentazione da parte del titolare, alla frontiera, di uno o più dei documenti giustificativi di cui all'art. 14, par. 3, non dà automaticamente origine ad una decisione di annullamento o di revoca del visto"*

Inoltre col nuovo regolamento si produce una riduzione dei costi (60 euro di diritti di visto per tutti; 35 euro per i bambini da 6 a 12 anni e per i cittadini di paesi terzi che hanno un accordo di facilitazione con l'UE) e una riduzione dei tempi di rilascio (due

settimane massimo per la richiesta di visto; 15 giorni di calendario per la risposta, che in caso negativo dovrà essere sempre motivata).

Infine il visto UE sarà unico e cesserà la previgente distinzione del visto di "transito" e di "soggiorno".

Con il nuovo visto si potrà rimanere nel paese per un totale di 90 giorni su un arco temporale di 6 mesi e i detentori di un visto di lunga durata avranno il diritto di muoversi alle stesse condizioni di chi ha un permesso di soggiorno negli altri paesi Schengen per 90 giorni in un qualunque arco temporale di 180 giorni.